

DELIBERA N. 76/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 9/23/DSR
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SOLUZIONI DI MARKETING
INTEGRATO S.R.L.S., PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 24-BIS,
COMMA 11, DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83 (CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134), COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, RECANTE
“BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019”**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 marzo 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e in particolare l’art.1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*".

VISTO l'atto di contestazione n. 9/23/DSR datato 11 settembre 2023;

VISTA la nota n. 0317778 del 12 dicembre 2023 con la quale la società Soluzioni di Marketing Integrato S.r.l.s. ha comunicato di aver svolto unicamente l'attività di rappresentanza nel settore delle energie rinnovabili in veste di agente e rappresentante di commercio;

VISTA la nota n. 0331682 del 28 dicembre 2023 con la quale sono stati demandati al Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, al fine di verificare quanto affermato dalla società in ordine allo svolgimento di un'attività di mera rappresentanza in luogo di un'attività di *call center*;

VISTA la relazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza del 23 febbraio 2024, acquisita al protocollo dell'Autorità in pari data al n. 0058268;

VISTE le note n. 0035224 del 06 febbraio 2024 e n. 0072976 del 7 marzo 2024, con le quali la Soluzioni di Marketing Integrato S.r.l.s. è stata resa edotta, a mente dell'articolo 7, comma 5 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, rispettivamente dell'avvio e della conclusione degli approfondimenti istruttori di cui al citato articolo 7, comma 1;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con nota n. 0159594 del 14 giugno 2023 l'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo, ha trasmesso alla Direzione studi, ricerche e statistiche una relazione con la quale sono stati partecipati gli esiti di un'autonoma attività investigativa condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi finalizzata alla verifica del rispetto degli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e postali (ROC) da parte degli operatori economici esercenti l'attività di *call center*, nonché dei soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center*, con particolare riguardo agli operatori di *call center* che forniscono attività

di c.d. *telemarketing* a favore di soggetti economici operanti nel settore della rivendita di energia elettrica e gas ai privati cittadini.

In particolare, la Guardia di Finanza ha segnalato lo svolgimento dell'attività di *call center* in assenza di iscrizione al ROC, da parte della Soluzioni di Marketing Integrato, società a responsabilità limitata semplificata (Partita IVA 15521591006) con sede legale in Roma, Via Benedetto Croce n. 49 nei confronti della quale, con atto di contestazione n. 9/23/DSR, notificato in data 11 settembre 2023, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 24-bis, comma 11, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

2. Deduzioni della Soluzioni di Marketing Integrato S.r.l.s.

In data 12 dicembre 2023, la società ha trasmesso una nota (prot. n. 0317778), con la quale ha rappresentato che, in sede di costituzione, aveva intenzione di iniziare l'attività di *call center* ma che a causa della pandemia non aveva sottoscritto alcun contratto e, quindi, di aver svolto unicamente l'attività di rappresentanza nel settore delle energie rinnovabili in veste di agente e rappresentante di commercio. A riprova di quanto asserito, allegati alla comunicazione in parola sono pervenuti due distinti contratti, l'uno di procacciamento d'affari, l'altro di agenzia, sottoscritti con la società Samandel S.p.A.

In ragione di tale circostanza la società ha chiesto di riesaminare e procedere all'annullamento del provvedimento adottato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce di quanto prodotto dalla Società nel corso del procedimento, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, con nota n. 0331682 del 28 dicembre 2023, sono stati demandati alla Guardia di Finanza ulteriori approfondimenti istruttori, finalizzati ad accertare in maniera inequivoca l'effettiva attività svolta da parte della Soluzioni di Marketing Integrato S.r.l.s. verificando se si sia trattato, come riferito, di una mera attività di procacciamento d'affari, oppure dell'effettivo esercizio di un'attività di *call center*.

Con nota n. 0026487 del 23 febbraio u.s. acquisita al protocollo dell'Autorità al n. 0058268, il Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi, ha trasmesso la relazione con l'esito degli approfondimenti istruttori, dai quali emerge che non è stato possibile stabilire in maniera inequivocabile che l'attività svolta dalla Soluzioni di Marketing Integrato S.r.l.s fosse quella di *call center*. Peraltro, dall'interrogazione della banca dati delle

Camere di Commercio risulta che la società è stata dichiarata in scioglimento a far data 13.01.2024 e in liquidazione dal 20 febbraio 2024.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, si ritiene di non poter procedere alla irrogazione della sanzione per la condotta contestata.

RITENUTA, pertanto, la insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro determinata dall'articolo 24-bis, comma 12, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134), articolo così modificato alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 9/23/DSR avviato nei confronti della società a responsabilità limitata semplificata Soluzioni di Marketing Integrato (P IVA n. 15521591003).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba